

24.06.2024

Documento di posizione Public Liquidity Backstop (PLB)

All'inizio di settembre 2023 il Consiglio federale ha pubblicato il [messaggio](#) concernente l'introduzione del Public Liquidity Backstop (PLB) per le banche di rilevanza sistemica. Le Banche Cantonali assumono nei confronti del PLB la seguente posizione.

Posizione delle Banche Cantonali

- Le Banche Cantonali sostengono l'introduzione del Public Liquidity Backstop (PLB) per le banche di rilevanza sistemica (SIB).
- La concessione di prestiti di sostegno alla liquidità da parte delle banche centrali in veste di «lender of last resort» fa parte degli strumenti standard di gestione delle crisi a livello internazionale e rafforza la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario svizzero. Un dispositivo di liquidità credibile basato su tre linee di difesa è fondamentale per valutare la stabilità della piazza finanziaria da parte degli investitori e delle agenzie di rating.
- Al momento, un'estensione del PLB a tutte le banche non è né necessaria né opportuna e viene respinta dalle Banche Cantonali. Per le banche di piccole e medie dimensioni è più opportuno ampliare il pool di garanzie per il programma BNS «Liquidità in cambio di garanzie ipotecarie» (LCGI).
- Gli eventuali vantaggi concorrenziali delle SIB rispetto alle altre banche vengono compensati tramite condizioni severe per la concessione di una garanzia in caso di dissesto da parte della Confederazione nonché tramite l'importo forfettario ex ante basato sui rischi.
- Il progetto contiene meccanismi ragionevoli per evitare falsi incentivi («moral hazard»). In caso di ricorso al PLB, la SIB è sottoposta a diversi oneri (ad es. il divieto di distribuire dividendi); inoltre, il Consiglio federale può disporre misure in materia di retribuzioni. Le Banche Cantonali sostengono gli oneri e le misure previsti, che possono essere disposti in caso di ricorso al sostegno alla liquidità.
- Come proposto, nel fissare l'importo forfettario ex ante occorre tenere conto della garanzia dello Stato fornita dai Cantoni, poiché riduce nettamente il rischio di perdita finanziaria per la Confederazione.

PLB quale integrazione del dispositivo normativo esistente

Con l'introduzione del Public Liquidity Backstop (PLB), il dispositivo svizzero «too big to fail» (TBTF) viene adeguato al contesto internazionale. Importanti piazze finanziarie come il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'UE, il Giappone e il Canada hanno già introdotto il PLB in forme diverse. L'obiettivo del PLB è di aumentare la fiducia degli operatori del mercato nella capacità di sopravvivenza di una banca di rilevanza sistemica ricapitalizzata e solvibile tramite un mutuo a sostegno della liquidità da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) con garanzia in caso di dissesto da parte della Confederazione, rafforzando in tal modo la stabilità finanziaria della Svizzera.

PLB solo per le banche di rilevanza sistemica

Nel progetto, la possibilità di ottenere il PLB è limitata alle SIB, tra l'altro perché il dissesto di una SIB avrebbe notevoli conseguenze negative per l'economia svizzera. Per questo motivo, rispetto ad altre banche, le SIB svizzere devono detenere ulteriori cuscinetti di fondi propri e di liquidità e adempiere piani di recovery e di resolution («piani di stabilizzazione, d'emergenza e di liquidazione»). Il PLB interviene di conseguenza soltanto se la SIB ha sfruttato le proprie possibilità per scongiurare il dissesto e i prestiti straordinari di aiuto alla liquidità della BNS (Emergency Liquidity Assistance, ELA) sono esauriti. Il PLB si riallaccia quindi alle linee di difesa rafforzate esistenti nel regime «too big to fail». Un'estensione del PLB a tutte le banche non ha senso dal punto di vista economico. Questo perché, da un lato, tutte le altre banche dovrebbero adempiere le prescrizioni più severe della SIB, circostanza che dal punto di vista dei costi non è conveniente. Dall'altro, il potenziale di danno per l'economia svizzera non è uguale per tutti gli istituti bancari. Una liquidazione ordinata di un istituto che si trova in una situazione di dissesto deve rimanere di principio possibile in Svizzera. Per il sostegno delle banche di piccole e medie dimensioni è più opportuno ampliare il pool di garanzie per il programma BNS «Liquidità in cambio di garanzie ipotecarie» (LCGI), ridurre gli scarti di garanzia previsti («haircut») e allentare i limiti di concentrazione per le categorie ipotecarie ammesse.

Evitare le disparità di trattamento

Per evitare distorsioni della concorrenza sulla piazza finanziaria svizzera causate dal PLB, nel progetto vengono introdotte nuove regole per le SIB. Soprattutto, non sussiste alcun diritto alla concessione di una garanzia della Confederazione in caso di dissesto, anche se le condizioni fossero adempiute. Una concessione è inoltre possibile soltanto se è garantita la rigorosa sussidiarietà rispetto ad altre fonti di liquidità. Sono inoltre richiesti preventivi adeguamenti alla politica retributiva delle SIB (rimborso delle retribuzioni variabili). Infine, nei confronti della Confederazione è dovuto un importo forfettario ex ante basato sul rischio. Le Banche Cantionali sostengono gli oneri e le misure previsti.

La garanzia dello Stato cantonale riduce i rischi per la Confederazione

Come giustamente previsto nel progetto, la base di calcolo dell'importo forfettario ex ante versato alla Confederazione deve tenere conto delle «particolarità delle garanzie dello Stato rilasciate dai Cantoni» (art. 32c cpv. 4 lett. b LBCR). Infatti, una garanzia dello Stato rilasciata dai Cantoni aumenta immediatamente e in modo sostanziale le probabilità di riuscita del risanamento. La garanzia dello Stato riduce inoltre il rischio di una perdita finanziaria per la Confederazione. Anche il Consiglio federale rileva che «in una situazione di crisi, le garanzie


dello Stato rilasciate dai Cantoni offrono una protezione più completa rispetto alla garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione» (pag. 70 del messaggio). Per quanto concerne la Banca Cantonale di Zurigo, direttamente interessata, sulla base della garanzia dello Stato (garanzia dei diritti acquisiti), il Cantone di Zurigo è costituzionalmente tenuto a ricapitalizzare la banca, in caso di necessità, e ciò molto prima di un risanamento secondo la legge sulle banche (cfr. riquadro).

Come funziona la garanzia dello Stato di Zurigo nell'ambito della pianificazione d'emergenza

Nel piano d'emergenza della Banca Cantonale di Zurigo è stabilito in maniera dettagliata il modo in cui il Cantone di Zurigo adempie al proprio obbligo costituzionale. Tale piano è stato elaborato in stretta collaborazione con il Cantone di Zurigo e giudicato attuabile dalla FINMA. L'obiettivo è mantenere le funzioni di rilevanza sistemica svolte in caso di rischio d'insolvenza e preservare la banca nel suo insieme. Il contributo di risanamento del Cantone deve essere ottenuto tempestivamente, nella misura necessaria e con un grado di sicurezza sufficiente.

Concretamente, nell'ambito della garanzia dello Stato, il Cantone di Zurigo ricapitalizza la banca ben prima che subentri un risanamento ai sensi della legge sulle banche, affinché soddisfi le esigenze normative in materia di fondi propri: in caso di mancato raggiungimento di tali esigenze, al più tardi tuttavia nel caso di rischio imminente di insolvenza (quota di capitale del 5%), la ricapitalizzazione della banca viene effettuata dal Cantone di Zurigo a una quota di capitale del 12,86%. Questo valore obiettivo corrisponde alle disposizioni della FINMA nell'ambito della pianificazione d'emergenza.

Questa sequenza riduce in modo sostanziale la probabilità di ottenere il PLB. Se, per motivi di liquidità, si verificasse un caso di risanamento nel quale il PLB operasse senza previa attivazione della garanzia dello Stato, si dovrebbe ipotizzare un regresso: la Confederazione potrebbe in tal caso rivalersi sul Cantone di Zurigo in virtù della garanzia dello Stato.



Ulteriori informazioni:

Unione delle Banche Cantionali Svizzere | Wallstrasse 8 | 4002 Basilea
Michele Vono, Responsabile Public Affairs, tel. 061 206 66 29, m.vono@vskb.ch

Il gruppo delle banche cantionali comprende 24 istituti con succursali in 26 cantoni. È dunque presente su tutto il territorio svizzero e, con oltre 19'000 collaboratori e circa 620 uffici, assume un ruolo di primo piano. La loro quota di mercato nell'attività nazionale è del 30%. Nel 1907 le banche cantionali svizzere si sono riunite nell'Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS). Essa rappresenta gli interessi comuni dei membri dell'associazione. L'unione contribuisce a rafforzare il ruolo delle banche cantionali in ambito sociale, economico e politico e promuove la collaborazione tra i singoli membri.